

che il dazio sui libri è stato ridotto alla metà e ch'è portato adesso a sole 35 lire per ogni cento chilogrammi. Un chilogramma di libri vale sette od otto lire, e da ciò si vede a quale minima tassa sia ridotto il dazio sui libri.

Se la luce non penetra nel nostro paese non è il dazio sui libri che lo impedisce e d'altronde io non so quale limpida luce ci possa venire dai libri forestieri.

Una voce. È vero!

RAVINA. Io amo la luce da qualunque parte essa venga; io noto pertanto che i libri legati sono imposti di lire 35 ogni cento chilogramma, ed osservo che quelli letti sono generalmente legati; da ciò ne risulterebbe che pagherebbe molto più il libro logoro che il libro nuovo.

Parmi poi che il fare un'eccezione in favore dei libri logori i quali non possono far oggetto di commercio non riuscirebbe di gran danno all'erario, e risparmierebbe molte quistioni e lagnanze.

PRESIDENTE. Si compiaccia adunque signor Ravina, di mandarmi la sua proposta scritta.

**COMUNICAZIONE DEL MINISTRO DELLE FINANZE
RELATIVA AD IMPRESTITI.**

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Mentre il signor Ravina formula il suo emendamento, ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza il rapporto sovra i due prestiti, cioè sul primo, e su quello dei quattro milioni i quali sono ora compiti. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 979.)

Deporrò parimente nella Segreteria tutti i documenti che vengono in appoggio di essi.

PRESIDENTE. Questo rapporto sarà stampato e distribuito.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLA TARIFFA
DOGANALE.**

PRESIDENTE. Il signor Ravina propone dunque un'aggiunta con cui si esenterebbero i libri usati da ogni dazio.

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

BIANCHI A. Mi pare che in tal caso sarebbe meglio esentare affatto i libri dal dazio d'entrata.

Io credo che non vi sarà altra norma per conoscere se un libro fu già letto salvochè quella di osservare se i fogli siano già tagliati. Ciò essendo, i nostri librai troverebbero un facile modo per non andar soggetti alla tassa, tagliandone i fogli, e facendo credere che i libri siano già stati letti.

Parmi quindi meglio consiglio l'esentare affatto i libri da dazi di ogni sorta. (*Rumori in vario senso*)

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Ravina.

(La Camera non approva.)

Pongo ai voti l'articolo 16.

(È approvato.)

« Art. 17. Esenzione totale dai diritti di entrata e di uscita per gli abiti, arredi teatrali e spartiti d'opere che seguono gli attori nelle loro traslazioni. »

JACQUIER. La Chambre en est aux habits de théâtre. Elle vient de faire un refus aux habitants des frontières, il serait plaisant qu'elle nous préférât les comédiens.

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'articolo come fu proposto. (La Camera approva.)

« Art. 18. Esenzione totale dai diritti di entrata e di uscita per gli strumenti degli artisti ambulanti, non che per quelli portatili dei viaggiatori, lorquando non avvii dubbio sulla qualità di colui che ne opera l'importazione o l'esportazione. »

(La Camera approva.)

« Art. 19. Esenzione totale dai diritti di entrata e di uscita per gli animali rari condotti dai giocolieri ai pubblici spettacoli. »

(La Camera approva.)

« Art. 20. Esenzione totale dai diritti di entrata e di uscita :

« 1° Alle vetture pubbliche, postali, diligenze, e simili, di spettanza dei nazionali, ed aventi le autorizzazioni e contrasegni prescritti dalle regie patenti del 21 luglio 1835, e 21 luglio 1846.

« 2° Ai carri e carrettoni nazionali, servienti all'agricoltura ed al trasporto delle merci, che hanno un corso periodico e quasi giornaliero, noto agl'impiegati di dogana.

« 3° Alle bestie applicate al tiro dei suddetti veicoli. »

La Commissione propone di togliere le parole « e quasi giornaliero. »

Pongo ai voti la proposta della Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 21. L'esenzione contemplata nel precedente articolo verrà estesa alle vetture pubbliche, carri, carrettoni e relative bestie da tiro, di proprietà straniera, quando però il corso delle prime sia legalmente autorizzato, e non risulti, rispetto agli ultimi, abuso alcuno. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 22. Esenzione totale dai diritti di entrata e di uscita per le vetture, carri, e relative bestie da tiro, di uso privato, che vanno e vengono giornalmente dall'una all'altra frontiera, a condizione però della riesportazione delle straniere nuove. »

La Commissione fa una piccola variazione nella redazione, propone cioè di dire: « a condizione però della riesportazione delle carrozze nuove e delle bestie dall'estero introdotte. »

Pongo ai voti la redazione della Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 23. Esenzione totale dai diritti di entrata per gli effetti, mobili, libri, ed altri oggetti d'uso domestico, e vetture di coloro che vengono a stabilirsi nello Stato, purché il tutto sia usato, e proporzionato alla loro condizione. »

CHENAL. Je pense que sous le nom de ceux qui viennent s'établir dans l'Etat l'on comprendra également ceux des nationaux qui ont un domicile à l'étranger.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Il est évident que celui qui a un domicile à l'étranger et revient dans les Etats, y revient pour y établir son domicile. Il n'est pas parlé des étrangers qui viennent fixer leur domicile dans les Etats.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo testè letto.

(La Camera approva.)

« Art. 24. Esenzione totale dai diritti d'entrata e d'uscita per gli strumenti rurali mobili ed effetti che i contadini domiciliati all'estrema frontiera introducono od esportano dalla linea doganale per motivo di lavoro o traslazione di domicilio. »

DEPRETIS. Bramerei che la Commissione ed il signor ministro volessero spiegarsi circa la significazione delle parole